

N. 01556/2010 REG.SEN.  
N. 00830/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 830 del 2010, proposto da:

Comune di Maccagno, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Durini, 24;

*contro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

*per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza presentata dall'amministrazione comunale in data 28.7.2009, prot. n. 4553, per il rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n.*

*42/2004 al fine di poter eseguire lavori su un immobile di proprietà del*

*comune ricorrente;*

nonché per l'accertamento dell'obbligo del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano a provvedere sulla domanda.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Mattia Casati per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Comune di Maccagno è proprietario di un immobile, sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico, acquistato nel corso del 2008 dalla Parrocchia, già sede della canonica.

Il Comune ha promosso un ricorso avverso il decreto di vincolo apposto con atto del 24.7.2007; ha poi presentato motivi aggiunti avverso il silenzio serbato sulla domanda di revisione del vincolo presentata nel corso del 2009 (ricorso n. 2479/2009).

Trovandosi nella necessità di effettuare opere edilizie sull'immobile, per la realizzazione di un ampio intervento viabilistico, lo stesso Comune ha presentato in data 28.7.2009 domanda ex artt. 21 e 22 D. lvo 42/2004 alla competente Soprintendenza.

Decorso il termine di 120 senza alcun riscontro, con nota del 29.12.2009 ha diffidato la Soprintendenza a concludere il procedimento.

Persistendo il silenzio, ha poi notificato l'inscritto ricorso, chiedendo l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza suddetta, nonché l'accertamento dell'obbligo del Ministero a provvedere sulla domanda.

Si costituiva in giudizio il Ministero, con mera memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 Aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, sussistendo l'obbligo della P.A. di determinarsi sull'istanza del Comune.

Come prevede l'art 22 comma 4 del D. Lvo 42/2004, decorso il termine di 120 entro cui la Soprintendenza deve pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In presenza quindi di tutti i presupposti di legge (l'istanza, la diffida e il decorso infruttuoso dei termini di legge), il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere espressamente sulla diffida inoltrata dalla ricorrente in data 29.12.2009, entro il termine di trenta giorni dalla presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina alle Amministrazioni competenti di provvedere espressamente sulla domanda presentata dal Comune di Maccagno in data 27.7.2009 e sulla relativa diffida.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese di giudizio, determinate in 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del

Comune di Maccagno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO